



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Delle giouani che si hanno da ammettere alla Religione.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

il suo parere: nella qual assegnata dispensa se la Madre commetterà negligenza, suspendasi dall'ufficio.

Conc. 7.

La Superiore, e le Monache non possono alienare, permutare, locare i beni del Monastero, ouero fare contratto di forte alcuna, se non con saputa, consenso, e presenza del loro Superiore, ouero del suo Vicario, seruate medesimamente l'altre cose, le quali de iure debbono essere seruate; altramente il contratto sia irritato, e nullo.

Parimente non possano fare fabbriche, se non col consenso del Superiore, e de' gentil'huomini deputati alla cura del Monastero, i quali vseranno diligenza, che ciò si faccia con quanto minor spesa, e maggior commodità e decentia far si possa.

Perche le Monache non s'impaccino ne i negotij secolari, e perche si prouegga a molti danni, e fraudi, faccia opera diligente il Vescouo, che le loro possessioni s'affittino all'incanto; se per degni rispetti non giudicherà tal volta meglio il fare altramente.

Non si faccia debito nel Monastero, che passi la somma di cinquanta feudi, senza il consenso de' Curatori del Monastero; i quali nelle cose di importanza praderanno il parere del Vescouo.

Pongasi fra sei mesi da coloro a quali spetta tal carico, nell'Archiuio Episcopale vno inuentario fatto in buona forma, di tutti i beni, e ragioni de' Monasteri, ancor che siano soggetti a Regulari; accioche in verun modo non si faccia fraude allo stabilimento del Vescouo fatto circa il numero delle Monache: onde se occorrerà poi fare alienatione alcuna di tai beni, e ragioni, il Vescouo ne sia auisato.

Le infermiere si rendano pie e misericordiose verso le inferme, con quanta maggior pazienza e diligenza possono; e sieno tali verso di esse, quali vorrebbono che fossero le altre verso se stesse, se fossero inferme.

Alle inferme sia prouisto di cibo, e medicamenti opportuni dalla Superiore, e dalle Infermiere elette, seconda la facoltà del Monastero.

La Superiore per charità le visiti ogni

giorno, accioche porga loro consolatione, e meglio da esse conosca, e procuri le cose, che sieno loro necessarie.

Ma se alcuna muore, il Confessore con vn Compagno approvato dal Superiore entri nella clausura del Monastero, quando sia hora di sepelire il suo corpo, e con pietà e prestezza faccia l'ufficio che si ricerca in quel tempo.

Que in fino a qui non è luogo commune Conc. 4. per gl'infermi, cioè Infermeria, si faccia quanto prima; fuori della quale non sia lecito a Monaca alcuna inferma di starci; e ricuperata poi la sanità, non vi si fermi per viuere forse delicatamente.

Delle giouani che si hanno da ammettere alla Religione.

Come prima le giouani sono proposte per diuentare religiose, la Superiore delle Monache auuertisca i loro Padri, ouer quelli che ne hanno cura, del l'escommunicazione proposta dal sacro Concilio Tridentino, a quelle persone che sforzano le loro figliuole, o altre estranee, a pigliare contra la loro volontà l'habito Monacale, ouero a fare la professione.

Il medesimo si faccia dal loro Superiore, quando sarà ricercato il suo consenso.

In quei monasterij, ne i quali le Monache sono in minor numero di cinquanta, solamente due sorelle carnali, ouero tre d'vna istessa casata e famiglia vi possono essere accettate.

Ma oue sono più di cinquanta, iui sia lecito accettare solamente tre sorelle, ouer quattro della medesima famiglia, se così al capitolo delle Monache parerà di fare.

La Superiore, e le Monache non ardiscono prometter niente intorno all'accettare giouane alcuna, ne meno far di ciò capitolo, innanzi che essa esaminata segretamente in luogo libero dal Vescouo, ouero da quello a cui egli hauerà delegato tal impresa, & approbata, habbia ottenuta la licenza in scritto di poter farsi religiosa in quel Monastero, col consenso anco del Superiore d'esso Monastero.

Ma

Ma da tutti quelli si faccia prima diligente inquisitione delli costumi, vita, età; la quale sia maggior di dodeci anni; e della libera e pia volontà della fanciulla.

La quale almeno vn'anno innanzi che sia esaminata, e proposta al capitolo delle Monache per essere ammessa, habbia fatto intendere, & al Vescouo, & alle Monache, & al loro Superiore, il proponimento che ha di farsi religiosa in quel Monastero; acciò che fra questo tempo si possa maturamente far tal inquisitione: nel qual tempo essa anco si confessi vna volta al mese al Confessore di quel Monastero, ouero a quello, a cui il Vescouo hauerà commesso tale officio di vdir le confessioni di queste fanciulle: e riceua la sacrosanta Eucharistia; e spese volte ne i parlatorij parli con le Monache, acciò che possa esser da quelle, e più accuratamente esaminata, e meglio auisata di tutte le cose, le quali le biognerà, e fare, e patire dentro la clausula del Monastero per causa della religione; acciò che mai in tempo alcuno non possa lamentarsi & escusarsi di non le hauer sapute.

Per ammettere la giouane alla religione, e dipoi anco la Nouitia alla professione, si ballotti dalle Monache con le ballotte segrete; acciò che ciascuna liberamente senza esser impedita da alcun rispetto, possa sodisfare alla sua coscienza.

Coc. 1. & 4. E ciò si serui anco ne' Monasteri sottoposti a regolari; hauendo questo decreto luogo anco ne i detti Monasteri per autorità del Somo Pontefice Pio Quinto.

Conc. 1. Ma nè tal fanciulla sia riceuuta alla religione, nè la Nouitia a far la professione, se non hauerà hauuto in fauore i due terzi di tutte le ballotte del Capitolo. L'ammissione della fanciulla a la religione fatta altramete di quello che qui è ordinato, sia irrita e nulla.

E la Superiore, per colpa, ò negligenza della quale ciò sarà stato fatto, senz'altro s'intenda essere rimossa dall'amministrazione dell'ufficio, & anche per sei mesi priuata del velo.

Et auuertisca la Superiore incontenente il suo Superiore del successo della bal-

lottatione; acciò che il nome di quella che sarà stata accettata, da esso si descriua in vn libro destinato a tal vso.

Non si vesta alcuna figliuola dell'habito Regolare, se prima non sarà Chresimata; se pure ci sarà ordine di potere riceuere presto tal Sacramento. Conc. 2.

Quando qualche fanciulla ballottata dal Capitolo è stata accettata, incontinente deponga tutte le vesti deliciose, e vani ornamenti, e si vesta di color negro, ò altro che sia fosco, & oscuro, ouero anco di bianco; ma non però di seta: e con tal modestia, & humiltà, che tutti conoscano, ch'ella hà rinunciato il mondo, per dedicarsi al seruitio di Dio nella religione: i quali vestimenti vfi sempre sin che entri nel Monastero, e fra tanto si astenga da' balli, e vani spettacoli.

Conc. 1. Quella che sarà stata accettata nel modo che habbiamo detto, non possa essere vestita dell'habito monacale nel Monastero, se non sei mesi dopò l'accettazione.

E ciò si faccia con licenza del Vescouo, & del Superiore delle Monache; i quali habbiano libertà di prolongare, ò di abbreviare questo tempo di sei mesi, secondo che ad essi parerà expediente.

E per fuggire ogni tumulto, essa sia accompagnata la mattina al Monastero dalle più prossime parenti, senza alcuna pompa, & inuito d'altre persone, e sola sia introdotta nella Chiesa interiore del Monastero; oue vdira la Messa, e riceuuta la Santissima Eucharistia, e fatte l'altre solenni cerimonie, sia vestita dal Superiore, ouer Confessore del Monastero, alla presenza dell'altre Monache; il quale accompagni quell'attione tanto graue e sacra, con qualche pio sermone; il che anco s'osserui, quando si fa la professione.

Il Superiore, ouero il Confessore, auuertisca di non ponere nome di donne pagane alla fanciulla nouitia, ma di quelle Sate, che sono celebrate dalla Chiesa. Questa fanciulla, da poi che hauerà preso l'habito monacale, nõ possa più vscire della clausura del Monastero, eccetto se forse innanzi la professione non si petisse d'esserui entrata.

Ma se vna volta ne farà uscita, non le sia per l'auenire concessa più facoltà di ritornarui.

Non si dia cosa alcuna al Monastero, secondo il Decreto del Concilio Tridentino, per causa della Nouitia, innanzi ch'ella habbia fatta la professione, eccetto quello che è necessario per il suo viuere e vestire, per quel tēpo ch'ella starà nel nouitiato; il che vogliamo che gli sia dato tutto intieramente auanti tratto, innanzi che la fanciulla entri nel Monastero.

Conc. 2.

Accioche non si commetta qualche fraude contra quello che nel cap. 16. del la riforma de' Regolari il Concilio di Trento ha ordinato; il Vescouo prohibirà sotto pena della scomunica, così a quelli che riceuono, come a quelli che danno; che nessuna Monaca pigli danari in prestito, deposito, o sotto qual si voglia altro pretesto, da Padre, o Madre, parenti, o curatori di quelle figliuole, le quali si vogliono far Monache, nè da altre persone, alle quali i soprannomi ti per questo facciano scurtà; se non do pò che harà fatta la professione.

Se qualche figliuola addimanderà di andare nè monasteri per elegerfi vn luogo oue voglia farsi monaca, prima che se le dia adito, cerchi studiiosamente di sapere, se ciò tenta per volerfi fare da buon senno, o pure per curiosità: nè però si permetta andare vagado, per più Monasteri.

Delle Nouitie che si hanno da ammettere alla professione.

Conc. 1.

Perche secondo il Decreto del Concilio Tridentino, la professione fatta innanzi i sedeci anni finiti, & innanzi l'anno della probatione, dappoi che si ha preso l'habito monacale, è di nessun valore, e non partorisce alcuna obligatione; procurino i Vescoui, che alcuna Nouitia non sia innanzi quella età e tēpo ammessa alla professione.

E la Superiore del Monastero trenta giorni auanti faccia intendere al Vescouo, a che tempo la Nouitia è per fare la professione; accioche d'esso, o se egli fusse assente, ouero impedito, vn'altro a

cui egli hauerà commesso tal negotio, conosca la volontà della Nouitia, e vegga se ella ha quelle conditioni, che la regola di quel Monastero & ordine ricerca; e similmente, se il Monastero è idoneo; finalmente le dimostri di quanta importanza sia la professione, e quante cose quei tre voti religiosi ricerchino; accioche ella innanzi che sia ammessa alla professione, intēda la forza di quel legame, col quale si vuol legare.

Se la Superiore lascierà di farlo, sia rimossa dal suo ufficio, secondo il Decreto del medesimo Concilio Tridentino, per quanto tempo parerà al Vescouo.

Volendo il Vescouo conforme all'autorità datagli dal Concilio Tridentino, inuestigare e conoscere la volontà della Nouitia auanti faccia la professione; lo possa fare alle Crati del Monastero; nè per questo effetto la Nouitia esca fuora della clausura, se non ci fosse qualche causa, o probabile suspicione a giudicio del Vescouo; stando la quale, esso giudicasse più ispediente interrogare la Nouitia in altro luogo; nel qual caso ordini, che la Nouitia sia menata nella Chiesa esteriore del Monasterio, ouero in qualche altra vicina, secondo che a lui parerà più commodo, e decente; nella quale, presenti due Matrone mature di età e di honesta vita, e congiunte con la Nouitia in quel più prossimo grado di cognatione che si potrà, elette dalla Nouitia, o dalle Monache, intenderà diligentement l'animo, e volontà di quella; stando però in luogo alquanto rimoto; di modo che le Matrone presenti gli veggano, ma non sentano le interrogazioni, nè le risposte loro.

Se alcuna Madre di Monache, o alcuno Superiore regolare permetterà, che alcuna vergine sia vestita dall'habito monacale, o ammessa alla professione, non hauendo prima il Vescouo conosciuta, & esaminata la volontà di lei, sia punito grauemente dal Vescouo.

Tutti il Vescouo le spese, le quali si vogliono fare nell'ingresso della Religione, e nel tempo della professione, per il vestire, & altre cose per uso e comodo delle figliuole, e Monasterio.

stabis